

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

CONCESSIONE IN USO

DELLA

PALESTRA COMUNALE

ART. 1 - FINALITA'

Lo scopo fondamentale che l'Amministrazione si prefigge nel mettere a disposizione la "Palestra" è quello di incrementare lo sport, soprattutto nei giovani, come bene comune a salvaguardia delle necessita' fisiche e morali di tutti i cittadini. Inoltre, l'impianto viene destinato anche allo svolgimento di attivita' culturali e ricreative.

ART. 2 - UTENTI

Nell'uso dell'impianto saranno privilegiati gli studenti delle scuole dell'obbligo del Comune di Porpetto. Possono altresì usufruire di detto impianto le Societa' sportive affiliate al C.O.N.I., gli Enti culturali e ricreativi con sede nel Comune di Porpetto. Chi intende usare l'impianto in modo continuativo dovra' presentare domanda scritta al Sindaco entro il **31 luglio** di ogni anno, allegando il programma o calendario delle manifestazioni che si propone di svolgere per quelle che andranno ad iniziare nel III° quadrimestre.

Sulle domande pervenute nel termine di cui sopra, decidera' la Giunta Municipale. Chi intenda usare saltuariamente l'impianto dovra' fare domanda al Sindaco almeno sei giorni prima dell'uso. Su tali domande decidera' il Sindaco sentito l'Assessore allo Sport e/o l'Assessore alle attivita' culturali e al richiedente verra' sempre comunicata l'autorizzazione o il diniego, e comunque solo se gli impianti stessi saranno utilizzati senza pregiudizio per coloro che il abbiano chiesti ai sensi dei precedenti comma.

ART. 3 - GESTIONE

Alla Direzione dell'impianto suddetto (conservazione, funzionamento e vigilanza) provvede l'Amministrazione comunale, affidando le relative incombenze all'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 4 - ORARI

La formazione degli orari di uso dell'impianto è stabilito con determinazione del Sindaco o suo Delegato, sentita la Giunta Municipale. Le Societa' sportive che militano con proprie formazioni nei relativi campionati dovranno presentare tempestivamente il calendario degli incontri da svolgersi nell'impianto e dovranno comunicare tempestivamente il calendario degli incontri da svolgersi nell'impianto e dovranno comunicare tempestivamente variazioni o sospensioni dell'attivita' specificandone la durata.

ART. 5

Gli orari fissati nella determinazione del Sindaco per l'uso dell'impianto sportivo devono essere scrupolosamente osservati dagli interessati. Gli atleti potranno accedere al campo da giuoco solo nelle ore accompagnatore il cui nome dovra' essere comunicato all'Amministrazione Comunale e sara' indicato all'Abo esposto nell'impianto per il tempo strettamente necessario.

ART. 6

I soggetti di cui al precedente ART. 5 sono responsabili del mantenimento dell'ordine e della disciplina dei propri aderenti all'interno dell'impianto.

ART. 7

Gli accompagnatori di cui all'ART. 5 dovranno tenere presente la necessita' di assicurare il regolare uso degli attrezzi, la rimozione e la posa in opera di ostacoli ed altra attrezzatura sportiva inerente all'attivita' sportiva, o a mezzo personale di fiducia proprio.

Gli attrezzi di proprieta' del Comune, non potranno essere spostati dal loro posto normale senza la prescritta autorizzazione, anche verbale del personale comunale ed in ogni caso non potra' essere concessa autorizzazione al prestito o all'uso dei detti attrezzi fuori dall' uso cui sono destinati.

ART.8

L'accesso al pavimento dell'area da giuoco della palestra comunale sara' consentito a coloro che saranno muniti della apposita tenuta ginnica ed in particolare con idonee scarpe ginniche indossate all'interno della palestra.

ART. 9

Non è consentito agli estranei l'accesso a qualsiasi locale dell'immobile senza la prescritta autorizzazione scritta del Comune eccezione fatta per i servizi igienici riservati al pubblico.

ART. 10

L'uso dell' impianto è concesso gratuitamente, agli Enti sportivi, di formazione sportiva e culturali ricreative che ne facciano richiesta.

L'entita' del rimborso sara' stabilito dalla Legge finanziaria da determinarsi ogni anno da parte del Consiglio Comunale.

Le tariffe avranno efficacia dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 11

I concessionari sono direttamente responsabili verso il Comune di ogni danno da medesimi provocato agli impianti ed alle attrezzature ed ai servizi con qualsiasi azione od omissione, sia dolosa che colposa.

I concessionari saranno altresì responsabili dei danni provocati dalla presenza e dal comportamento del pubblico, durante manifestazioni o allenamenti, incombendo ai concessionari medesimi, durante l'uso degli impianti e delle loro pertinenze, l'obbligo di vigilanza e custodia su persone o cose.

ART. 12

L'Amministrazione comunale ed il personale comunale non rispondono in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprieta' personale e dei valori che venissero lasciati in qualunque parte dell'impianto. I dirigenti e gli accompagnatori dovranno, per quanto al precedente comma, disciplinare e controllare il movimento negli spogliatoi.

ART. 13

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilita' in caso di furto causati a biciclette, motomezzi ed automezzi lasciati negli spazi e nei parcheggi limitrofi all'impianto sportivo.

ART. 14

I concessionari saranno inoltre tenuti ad assolvere ogni onere ed incombenza, nessuna esclusa, relativo alle manifestazioni che organizzano.

ART. 15

Durante le manifestazioni collettive il buon uso degli impianti dovrà essere assicurato dalla presenza dei rappresentanti degli Enti, Società o Gruppi che li utilizzano.

ART. 16

Alla fine di ogni singola manifestazione o comunque del singolo uso, l'impianto e le attrezzature dovranno essere rimessi in perfetto ordine.

ART. 17

Nella palestra comunale è vietato effettuare esercitazioni al di fuori delle attività sportive prettamente di palestra.

Gli impianti, i locali, i servizi igienici, ecc.. vanno rispettati e salvaguardati in considerazione al loro funzionamento.

I danni non dipendenti dal buon uso normale e rilevati e non denunciati tempestivamente al personale comunale, saranno addebitati alle Società o Gruppo che li ha provocati. All'inizio della propria seduta d'allenamento e/o partita e/o altra manifestazione sportivo - culturale ogni società o Gruppo dovrà segnalare eventuali danni riscontrati nei locali al personale comunale e in mancanza dell'identificazione del responsabile saranno addebitati alla Società o Gruppo che ha precedentemente utilizzato l'impianto.

L'utilizzo dell'impianto è inoltre regolato dalle vigenti norme particolari:

- gli orari di utilizzo dell'impianto sia per gli allenamenti che per incontri agonistici che per altre manifestazioni sono previsti secondo uno schema predeterminato che garantisce l'utilizzo razionale dell'impianto stesso.

ART. 18

I concessionari dovranno prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti che saranno necessari al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità dell'impianto e delle attrezzature, dovranno inoltre, tempestivamente, informare l'Amministrazione comunale.

ART. 19

Durante le manifestazioni di maggiore attrazione per il pubblico, gli autorizzati dovranno richiedere, ai Organi competenti, l'impiego di un servizio di vigilanza ed ordine, come previsto per questo tipo di impianto. In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili, saranno attribuite ai concessionari.

ART. 20

Nessuna responsabilità di qualsiasi genere potrà essere adossata dall'Amministrazione comunale, qualora il campo, gli eventuali impianti e servizi, dovessero rendersi impraticabili per causa di forza maggiore. Qualora gli impianti si rendessero impraticabili per ragione varie (ad esempio lavori di manutenzione e sistemazione, rotture di pavimenti, ecc..), il Sindaco o suo Delegato, a giudizio del personale addetto, potrà far sospendere l'uso parziale o totale dell'impianto.

ART. 21

Nell'edificio della palestra comunale non è assolutamente consentito il consumo di bevande alcoliche e il consumo di cibi e bevande né la loro somministrazione anche se proveniente dall'esterno, con l'eccezione dell'atrio attiguo dove viceversa è consentito a margine di una manifestazione sportiva, ricreativa o culturale. (*)

E', altresì tassativamente vietato fumare nell'intero edificio.

ART. 22

La concessione della pubblicita' interna, fonica e visiva, tanto a carattere temporaneo, quanto a carattere permanente, e per qualsiasi manifestazione, rimane di esclusiva competenza del Comune di Porpetto, a norma di Legge. Nessuna forma di pubblicita' puo' essere eseguita senza la preventiva richiesta scritta e successiva autorizzazione.

ART. 23

All'atto della consegna dell'impianto e delle attrezzature vera' redatto, in contraddittorio fra le parti, apposito verbale. Analogamente si procedera' all'atto della riconsegna.

(*) modificato con delibera consiliare n° 15 dd. 25.02.1993, ravvisata legittima dal C.P.C. di Udine nella seduta dell' 01.04.1993 n°33045.

ART. 24

Le domande delle Societa' o Gruppi di cui all'ART. 2, dovranno essere compilate come da allegato "A" e dovranno indicare i giorni e le ore in cui intendono usufruire della palestra e i nominativi degli altri dirigenti che presiederanno e saranno responsabili dell'attivita' da svolgere.

ART. 25

La riscossione del rimborso spese di cui l'ART. 10 verra' effettuato a mezzo servizio economato che ne rilascia ricevuta da esibire all'Ufficio Tecnico.

ART. 26

Nel caso di infrazione del presente Regolamento ed ogni altra disposizione impartita a tutela del patrimonio comunale, il Sindaco, sentita la Giunta Municipale, puo' sospendere e revocare l'uso dell'impianto in qualsiasi momento e senza preavviso.

ART. 27

L'osservazione ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento viene affidato al personale comunale dipendente.

ART. 28

Il Comune si riserva la facolta' di concedere l'utilizzazione dell'impianto anche ad altre Associazioni sportive, ricreative e culturali, fuori del Comune, compatibilmente con le esigenze delle manifestazioni dello stesso organizzate o patrocinate. L'impianto potra' altresì essere utilizzato, compatibilmente con le sue caratteristiche strutturali, per ospitare anche manifestazioni di interesse comunale.

ART. 29

E' vietato in modo assoluto da parte della Societa' o Gruppo che usufruisce dell'impianto concedere a terzi tutto o parte dello stesso.

ART. 30

La Societa' o Gruppo usufruente dell'impianto non potra' portare alcuna innovazione o trasformazione, senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

ART. 31

Il Comune ha ampia facolta' di controllo che si riserva di esercitare in qualsiasi momento, a mezzo dei propri dipendenti, per assicurarsi che la gestione si svolga regolarmente ed in conformita' ai patti convenuti e che le strutture sia tecniche che sportive siano mantenute in buono stato di efficienza e che il loro utilizzo sia coretto e razionale.

ART. 32

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, vale quanto previsto dalle norme del Codice Civile in materia di locazione.